



Il Ministro dell'Interno

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL
MINISTRO DELLA SALUTE, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE ED IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Visti
gli articoli 2 e 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante
"attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro";

Visti
il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento d'esecuzione,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visti
il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito nella legge
19 marzo 1936 n. 508 ed il regio decreto legge 12 novembre 1936, n.
2144, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 526, recanti norme,
rispettivamente, sul servizio delle guardie particolari giurate e sugli
istituti di vigilanza;

Visti
l'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, concernente i servizi
di sicurezza in ambito aeroportuale, e l'articolo 18 del decreto legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, concernente i servizi di sicurezza sussidiaria nei porti,
nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane,
nell'ambito delle linee di trasporto urbano ed extraurbano, nonché sui
relativi mezzi di trasporto e depositi;

Viste
le richieste formulate congiuntamente dalle Associazioni datoriali e
dalle Organizzazioni sindacali delle guardie particolari giurate firmatarie
del contratto collettivo nazionale di categoria;

Considerato che i servizi di vigilanza attribuiti alle guardie particolari giurate a
norma delle disposizioni delle leggi n. 217 del 1992, e n. 155 del 2005
sopra richiamate, ovvero dei regolamenti o provvedimenti
amministrativi che vi hanno dato rispettiva attuazione, nonché quelli di
scorta valori, quelli notturni e quelli di vigilanza e di sicurezza armata
presso gli obiettivi istituzionali o sensibili costituiscono servizi di



Il Ministro dell'Interno

sicurezza sussidiaria per i quali è ammissibile, alle condizioni e nei limiti previsti dal presente decreto, l'applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2003, sopra indicato, in quanto il loro svolgimento si inserisce in un quadro di sicurezza pubblica coordinato e diretto dalle autorità di pubblica sicurezza e richiede, di norma, una stretta collaborazione con gli organi di pubblica sicurezza se non la loro contestuale presenza;

Ritenuto di dover consentire nello svolgimento dei predetti servizi di sicurezza sussidiaria una flessibilità nell'organizzazione dell'orario di lavoro delle guardie giurate coerente con il quadro normativo ed amministrativo sopra delineato e con le esigenze operative richieste;

Ritenuto altresì che debba spettare alla contrattazione nazionale di categoria ed agli altri strumenti contrattuali di assicurare il rispetto delle inalienabili esigenze di tutela dei lavoratori;

Adotta il seguente
decreto:

Art. 1

1. Per quanto attiene ai servizi di sicurezza sussidiaria svolti da guardie particolari giurate, la deroga alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, finalizzata ad una più flessibile organizzazione e gestione dell'orario di lavoro per il miglior perseguimento delle preminenti esigenze di sicurezza, è ammessa esclusivamente:

- per i servizi di vigilanza armata presso gli obiettivi istituzionali o sensibili;
- per i servizi negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane, nell'ambito delle linee di trasporto urbano ed extraurbano, nonché sui relativi mezzi di trasporto e depositi, svolti in esecuzione delle disposizioni di legge o di regolamento indicate in premessa o di atto amministrativo adottato per la loro attuazione;
- per i servizi di trasporto, vigilanza e scorta del contante o di altri beni o titoli di valore e per i servizi di vigilanza notturni.

2. Per i servizi di cui al comma 1, i limiti massimi della prestazione lavorativa giornaliera, notturna e straordinaria sono determinati dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Alla



Il Ministro dell'Interno

medesima contrattazione nazionale ed agli strumenti contrattuali di gestione dell'orario di lavoro da questa previsti è, altresì, demandata, per la totalità dei servizi, la possibilità dell'applicazione delle deroghe di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66.

Art. 2

1. E' fatta salva la facoltà della competente autorità di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle funzioni demandategli dalla legge, di prescrivere più favorevoli articolazioni del servizio delle guardie giurate, nel caso di servizi particolarmente gravosi o per i quali si richiede particolare prontezza.

2. Le disposizioni del presente decreto e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 1, comma 2, non possono, in ogni caso, costituire ostacolo al tempestivo adempimento delle richieste rivolte agli istituti di vigilanza ed alle guardie giurate a norma dell'articolo 139 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Roma, 27 APR. 2006

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA